

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. C. 2307 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 105 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)</i>	62
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. Nuovo testo C. 1430 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)</i>	64
Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580, Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – parere favorevole</i>)	59
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
<i>ALLEGATO 3 (Relazione tecnica)</i>	66
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9 ^a Commissione del Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere <i>a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.35.**Disciplina del volo da diporto o sportivo.****C. 2493 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa che il Governo concludesse gli ulteriori approfondimenti sulle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel comunicare che i necessari approfondimenti non sono ancora conclusi, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.

C. 2307 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI, chiede un rinvio dell'esame, essendo ancora in corso gli approfondimenti sui chiarimenti richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

C. 105 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, in attesa di effettuare i necessari approfondimenti in ordine alla nota testé depositata dalla rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

Nuovo testo C. 1430 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che, in considerazione delle numerose criticità sul piano finanziario, esprime parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta per consentire i necessari approfondimenti in ordine alla nota testé depositata dalla rappresentante del Governo.

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

C. 3580, Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, ha ad oggetto Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 5, evidenzia che le norme istituiscono il Comitato nazionale per la celebrazione della figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della sua morte, che resta in carica fino al 30 aprile 2028, ed attribuiscono al Comitato stesso un contributo per le annualità comprese fra il 2022 e il 2028.

Rileva che sono poste a carico del contributo le spese di funzionamento del Comitato e quelle per l'attuazione del programma culturale per la celebrazione di San Francesco.

In proposito rileva che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che le spese per il programma e per il Comitato risultano avere carattere modulabile e program-

mabile sulla base delle disponibilità finanziarie: sotto questo profilo non formula dunque osservazioni, salvo quanto di seguito specificato.

Segnala che le iniziative di cui all'articolo 4, comma 3 – pubblicazioni e catalogazioni di carattere storico-culturale – parrebbero avere carattere obbligatorio e, essendo descritte in modo specifico e puntuale, non parrebbero essere modulabili sulla base delle risorse disponibili: da esse dovrebbe dunque derivare un onere obbligatorio e non comprimibile. In proposito, ritiene che andrebbe dunque acquisita una conferma che le iniziative in commento possano effettivamente essere attuate nel limite delle risorse stanziare; tale chiarimento appare necessario in quanto la disposizione, introdotta in prima lettura, non è commentata dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 5 prevede agli oneri derivanti dal contributo attribuito al Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, di cui all'articolo 2, pari a 200.000 euro per il 2022, 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 1 milione di euro per il 2025, 2 milioni di euro per il 2026, 300.000 euro per il 2027 e 10.000 euro per il 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito ricorda che la citata disposizione ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del medesimo Ministero).

Al riguardo, per quanto le risorse necessarie a dare attuazione alla disposizione in commento risultino esigue rispetto alla dotazione del citato capitolo di bilancio, considera opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle citate risorse nonché al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi even-

tualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, fa presente che le iniziative di cui all'articolo 4, comma 3, in materia di pubblicazioni e catalogazioni di carattere storico-culturale costituiscono parte di quelle realizzabili nell'ambito dei programmi di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, la cui elaborazione rientra nei compiti del Comitato, da realizzarsi entro i limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2.

Precisa che peraltro le attività di pubblicazione in questione si situano a valle di un progetto scientifico già elaborato e avviato a cura dell'Edizione nazionale delle fonti francescane.

Si conferma la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 5 e si rappresenta che il loro utilizzo non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3580 Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le iniziative di cui all'articolo 4, comma 3, in materia di pubblicazioni e catalogazioni di carattere storico culturale costituiscono parte di quelle realizzabili nell'ambito dei programmi di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, la cui elaborazione rientra nei compiti del Comitato, da realizzarsi entro i limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2;

peraltro le attività di pubblicazione in questione si situano a valle di un progetto scientifico già elaborato e avviato a cura dell'Edizione nazionale delle fonti francescane;

si conferma la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 5 e si rappresenta che il loro utilizzo non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE. ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con il parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel prendere atto che i membri del Comitato nazionale non percepiscono compensi ma hanno diritto soltanto al rimborso delle spese e che, pertanto, il contributo assegnato al Comitato è destinato a realizzare il programma culturale per la celebrazione di San Francesco soprattutto attraverso pubblicazioni, chiede se l'entità del medesimo contributo sia congrua, dal momento che non pare che nel testo siano previste altre spese e la relazione tecnica definisce ordinamentali le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alla deputata Comaroli, evidenzia che la relazione tecnica descrive nel dettaglio gli oneri derivanti dal provvedimento riguardanti le spese di missione del Comitato nazionale.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.

Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta per consentire i necessari approfondimenti in ordine alla relazione tecnica testé depositata dalla rappresentante del Governo.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione del Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2022.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel far presente che il Governo non ha ancora ultimato gli approfondimenti necessari, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

Atto n. 382.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nel far presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla
cittadinanza. C. 105 e abb.-A.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL
GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO IX

All'Ufficio legislativo economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

Prot. n.

e, p.c.:

Entrata prot. n. 185960/2022
Allegati:

All'Ufficio del coordinamento legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A.C. 105 e abb. -A - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme
sulla cittadinanza

È stato esaminato il testo del provvedimento indicato in oggetto che apporta modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, unitamente al Dossier predisposto dal Servizio bilancio della Camera dei deputati.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'articolo 4 della legge n. 91/1992 che prevedono nuove disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età e abbiano frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici o percorsi di istruzione e formazione professionale.

Viene prevista, altresì, l'introduzione del nuovo articolo 23-bis, in base al quale gli ufficiali di stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio,


gM

la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi delle già menzionate disposizioni, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto.

Con l'**articolo 2** si prevede l'abrogazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con cui si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.

Al riguardo, si ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica al fine di acquisire elementi idonei a dimostrare che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. Nuovo testo C. 1430 e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

- MEF - RGS - Prot. 182184 del 28/06/2022 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO IX

Roma,

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Prot. Nr. /2022
Rif. Prot. Entrata Nr. 0170146/2022
Allegati:
Risposta a Nota del:

OGGETTO: Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale (C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo). Testo base come risultante dagli emendamenti approvati e Relazione tecnica.

Si riferimento al provvedimento indicato in oggetto come risultante dagli emendamenti approvati, A.C. 1430 Bordonali e A.C. 2404 Topo, recante "Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale", nonché alla correlata relazione tecnica.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Il citato articolo 1 prevede che "all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «120.000 abitanti»; a-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana»; b) al comma 3, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «120.000 abitanti»".

La relazione tecnica in esame, nel rilevare che in relazione al numero degli abitanti, i comuni potenzialmente interessati dalle nuove disposizioni sono 17, provvede a quantificare l'onere

complessivo derivante dalle stesse in € 4.906.598, per le indennità dei presidenti delle istituende circoscrizioni nonché per i permessi di cui possono usufruire i presidenti e i componenti degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali. La predetta relazione tecnica precisa che gli oneri sono a carico dei bilanci dei comuni interessati, senza tuttavia indicare alcun mezzo di copertura.

Peraltro, la stessa relazione tecnica non tiene conto della circostanza che le suddette previsioni, a seguito dell'incremento degli organi di decentramento comunale, determinano un aumento di fabbisogno di personale e, conseguentemente, maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Al riguardo, si esprime parere contrario all'ulteriore corso della disposizione, tenuto conto che la stessa determina nuovi e maggiori oneri a carico degli enti interessati privi di copertura finanziaria e con possibili richieste di ristoro a carico del bilancio statale.


Articolo 2 (Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191) 1. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera b) è abrogata.

La disposizione che si intende abrogare stabilisce che: Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto la proposta emendativa di eliminare la citata disposizione appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò posto, tenuto conto delle criticità che i maggiori oneri scaturenti dalle previsioni in esame potrebbero determinare al rispetto degli equilibri di bilancio cui gli enti sono tenuti e della non esaustività della relazione tecnica, si esprime parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.**RELAZIONE TECNICA**

MEF - RGS - Prot. 187071 del 04/07/2022 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO IX

All'Ufficio legislativo economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e, p.c.:

Entrata prot. n. 173755/2022
Allegati:

All'Ufficio del coordinamento legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: AC 1458 - Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. Relazione tecnica nuovo testo unificato.

È stata esaminata la relazione tecnica presentata relativamente al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Articolo 2 (Modifiche alla legge n. 68 del 1999): la disposizione prevede l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attribuisce, in favore di determinati soggetti, una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, anche a favore delle donne vittime di violenza di genere, purché inserite nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. A tal fine, la disposizione prevede, altresì, che i centri per l'impiego adottino le opportune misure di protezione per garantire la riservatezza dei dati.

aS

Al riguardo, si chiede l'integrazione della relazione tecnica con elementi di dettaglio in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, anche con riferimento alle attività poste in capo ai centri per l'impiego, con l'indicazione dei relativi oneri e della copertura finanziaria, ovvero delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare allo scopo. Allo stato, non può che esprimersi **parere contrario**.

Occorre, altresì, evidenziare che la disposizione andrebbe a ridurre la possibilità, per i lavoratori disabili, di rientrare nella "quota di riserva" prevista dal vigente articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, già precedentemente ridotta ai sensi dell'articolo 67-bis del DL 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020. Sul punto, si fa rinvio alle valutazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero per la disabilità.

Articolo 3 (Sgravio contributivo per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere e domestica): la proposta prevede il riconoscimento dello sgravio contributivo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da applicarsi per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a favore di tutti i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere debitamente certificata dai servizi sociali o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto contenuto in relazione tecnica circa la quantificazione degli oneri, pur evidenziando, ad ogni modo, i maggiori oneri strutturali e crescenti a carico della finanza pubblica in termini di minori entrate contributive, si evidenzia un disallineamento tra gli oneri quantificati dalla relazione tecnica in 1,99 milioni di euro per il 2022, 4,27 milioni di euro per il 2023, 4,83 milioni di euro per il 2024, 3,41 milioni di euro per il 2025 e 1,71 milioni di euro a decorrere dal 2026, e il limite di spesa indicato nel testo della proposta, ossia 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

In mancanza di un riallineamento tra testo della proposta e relazione tecnica, non può che esprimersi **parere contrario**. Circa la copertura, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si esprime **parere contrario**, in quanto si andrebbero a ridurre le disponibilità del Fondo destinato ad iniziative governative. Si rinvia, comunque, alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 3-bis (Regime di vantaggio fiscale): la disposizione prevede il riconoscimento, alle donne vittime di violenza di genere e domestica, lavoratrici autonome, che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al dieci per cento, per cinque anni, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, alle donne vittima di violenza di genere e domestica, lavoratrici autonome, che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, è concessa altresì un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco.

Al riguardo, nel rinviare al Dipartimento delle finanze per le verifiche in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, in base a quanto asserito dalla relazione tecnica, si evidenzia un disallineamento tra gli oneri quantificati dalla relazione tecnica in 0,61 milioni di euro per l'anno 2022, 1,43 milioni di euro per l'anno 2023, 1,87 milioni di euro per l'anno 2024, 2,31 milioni di euro per l'anno 2025, 2,77 milioni di euro per l'anno 2026, 2,63 milioni di euro per l'anno 2027, 2,28 milioni di euro per l'anno 2028, 2,34 milioni di euro per l'anno 2029, 2,40 milioni di euro per l'anno 2030 e 2,46 milioni di euro per l'anno 2031, e l'onere quantificato nella norma in commento in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

In mancanza di un riallineamento tra testo della proposta e relazione tecnica, non può che esprimersi **parere contrario**. Con riferimento alla copertura prevista nel testo mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 si esprime **parere contrario**, in quanto si andrebbero a ridurre le disponibilità del Fondo destinato ad iniziative governative programmate per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Governo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prof. M. M. M.



Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento – Ufficio I

e, p.c.

- Ufficio legislativo – MEF
- Gabinetto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia

OGGETTO: Relazione Tecnica - Nuovo testo unificato A.C. 1458 e abb. "*Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica*".

La proposta normativa prevede all'art. 2 l'inserimento delle donne vittime di violenza di genere tra le categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

All'art. 3 viene esteso lo sgravio contributivo già riconosciuto alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle cooperative sociali, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a tutti i datori di lavoro privati che assumono le donne vittime di violenza con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, all'art. 3-bis è riconosciuta, se la vittima è lavoratrice autonoma, un'aliquota sostitutiva del dieci per cento su IRPEF, addizionali e IRAP per riavviare l'attività sospesa nel periodo di violenza per un quinquennio. Ugualmente, a coloro che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, è concessa anche un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base a dei codici Ateco, stabiliti con decreto dei ministeri competenti.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, autore della presente relazione tecnica, per l'identificazione della platea ha considerato i dati delle richiedenti del cd. reddito di libertà (articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 17 dicembre 2020), destinato alle donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza, riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali. Dall'istituzione della procedura per l'erogazione (settembre 2021) al 1° marzo 2022 sono state circa 3.000 le richiedenti. Ipotizzando che annualmente il numero di nuovi richiedenti il reddito di libertà possa essere pari a circa 500, tenuto conto del collocamento obbligatorio di cui all'art. 2 e della

presenza di altre misure per l'assunzione a tempo indeterminato delle donne, si è stimato per la proposta un tasso di occupazione pari al 25% dei soggetti svantaggiati così individuati, arrivando così ad una platea per il 2022 pari a circa 1.050 unità.

Come da circolare Inps n. 133 del 10 settembre 2021, il beneficio già riconosciuto alle cooperative sociali (art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è uguale alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili, corrispondenti a 4.550 euro annui.

Nell'ipotesi che la proposta individui un intervento strutturale, considerando la decorrenza a metà del 2022, la quantificazione degli oneri contenuta al comma 1 dell'art. 3 appare adeguata con la prestazione definita nel medesimo articolo in quanto al lordo degli effetti fiscali la spesa massima che si raggiungerebbe nel 2024 risulta pari a 4,8 milioni. Nella tabella successiva è riportato lo sviluppo degli oneri fino al 2026 anno in cui si esaurisce l'effetto della generazione iniziale e la prestazione andrà a regime.

Anno	Oneri
	Al lordo effetti fiscali (in mln di euro)
2022	1,99
2023	4,27
2024	4,83
2025	3,41
dal 2026	1,71

Relativamente all'art. 3-bis, sono stati presi in considerazione i dati dell'Istituto relativi al congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, introdotto dall' art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015.

Per l'anno 2020, il numero di fruitrici è stato pari a 351 di cui circa il 20% lavoratrici a tempo determinato o autonome. Tenuto conto del potenziale attrattivo della norma, si ipotizza una platea di 270 soggetti iniziali e 90 negli anni successivi che avviano o riavviano l'attività. Stimando un imponibile fiscale pari a 30.000 euro e una differenza pari a circa 15 punti

percentuali di aliquota sostitutiva (10%) rispetto alla tassazione a normativa vigente, la quantificazione degli oneri di cui alla proposta dell'art. 3-bis appare capiente con la prestazione definita nel medesimo articolo come risulta dalla proiezione degli oneri contenuta nella tabella successiva.

Anno	Oneri
	Al lordo effetti fiscali (in mln di euro)
2022	0,61
2023	1,43
2024	1,87
2025	2,31
2026	2,77
2027	2,63
2028	2,28
2029	2,34
2030	2,40
2031	2,46

Il Capo dell'Ufficio legislativo
(Cons. Alessandro Goracci)

